

ABBANOA

CLASS ACTION

CONTRO I CONGUAGLI RAPINA

LE 4 VIOLAZIONI FONDAMENTALI

1) Intervenuta prescrizione

2) Violazione del principio di trasparenza.

3) Indeterminatezza del conteggio

**Violazione art. 48, comma 1, lett. c, Cod. cons. –
Retroattività. Violazione del principio di buona fede e
correttezza nelle relazioni contrattuali.**

**4) Mancanza di previsione contrattuale e violazione
contrattuale (art. 6.1 della Carta del Servizio Idrico).**

1) INTERVENUTA PRESCRIZIONE

1) Intervenuta prescrizione

ai sensi dell'art. 2498, n. 4, c.c., l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da Abbanoa, posto che la stessa prescrizione decorre dal giorno in cui è stato effettuato il consumo e, nel caso di specie, i consumi (come indicato in fattura) riguardano gli anni dal 2005 al 2011.

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA

2) Violazione del principio di trasparenza.

l'utente non è stato informato delle delibere che hanno portato all'emissione della bolletta oggi contestata, né ha avuto una allegazione chiara e semplice di tutte le ragioni che hanno condotto l'impresa monopolista a pretendere tale illegittimo conguaglio e soprattutto su come sono stati fatti i conteggi.

Abbanoa, di imperio, ha imposto un conteggio forfettario e indiscriminato, tanto è vero che tale modus ha riguardato talvolta anche utenti che nel periodo di riferimento (2005 – 2011) non erano neppure titolari dei contratti di somministrazione, quindi per consumi per essi impossibili o quantomeno a loro non attribuibili.

3) INDETERMINATEZZA DEL CONTEGGIO

3) Indeterminatezza del conteggio – Violazione art. 48, comma 1, lett. c, Cod. cons. – Retroattività. Violazione del principio di buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali.

La fattura fa riferimento a “conguagli/ partite pregresse 2005/2011”. In pratica, Abbanoa sulla base dei consumi del 2012, di ciascun utente, ha deciso di chiedere un conguaglio sui consumi degli anni che vanno dal 2005 al 2011.

Operazione inspiegabile logicamente. Oggi, tra l’altro, essendo trascorso un enorme lasso di tempo, non è neppure possibile alcun effettivo controllo dal momento che le fatture, come noto, non vanno conservate oltre i 5 anni, ossia oltre i termini prescrizionali.

MANCANZA DI PREVISIONE E VIOLAZIONE CONTRATTUALE

4) Mancanza di previsione contrattuale e violazione contrattuale (art. 6.1 della Carta del Servizio Idrico).

mancanza di una disposizione contrattuale che legittimi Abbanoa a fatturare conguagli regolatori, a distanza di tanti anni dall'effettivo consumo, in spregio dei consueti principi civilistici che Abbanoa, agendo nel diritto privato, è obbligato a rispettare.

La mancanza di una clausola in tal senso rende illegittima la fattura, oggi contestata, e si pone in violazione delle disposizioni in tema di trasparenza, di buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali, oltre che di irretroattività